

dott. FRANCA CHIAPPANI  
NOTAIO  
TRENTO - P.zza S. Maria Maggiore, 31  
☎ (0461) 23 55 32  
Partita IVA 01044210225

Repertorio n.46485

Raccolta n.3502

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno ventuno del mese di gennaio (21.1.2009).

In Trento piazza Santa Maria Maggiore n.31, nel mio studio.

Avanti a me dott.Franca Chiappani, Notaio in Trento, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, alla presenza dei testimoni:

-Vuerich Marica nata a Susa (Torino) il 17 ottobre 1974, domiciliata a Trento via Chini n.2/3;

-Simoni Francesca nata a Trento il 25 novembre 1975, domiciliata a Vigolo Vattaro (Trento) via alle Fonti n.11;

è presente il signor:

-Salizzoni ing.Alberto nato a Trento il giorno 1 ottobre 1961, domiciliato ivi via Brentari n.5, C.F.: SLZ LRT 61R01 L378W;

che interviene al presente atto in rappresentanza ai sensi dell'art.38 R.D. n.2537/1925, quale Presidente del Consiglio, dell'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO con sede in Trento piazza Santa Maria Maggiore n.23, C.F.: 80013270220 in esecuzione delle delibere del Consiglio di data 17 novembre 2008 n.082206 e di data 9 dicembre 2008 n.082307.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale stipula quanto segue:

ART.1

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, come sopra rappresentato costituisce ai sensi degli artt.14 e segg. C.C., la Fondazione denominata "FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO" con sede in Trento piazza Santa Maria Maggiore n.23.

ART. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. La Fondazione persegue le seguenti finalità nell'ambito del territorio della Provincia di Trento: la valorizzazione e la tutela e il sostegno della figura professionale dell'ingegnere e della sua attività nel campo dell'ingegneria civile e ambientale, dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione con particolare riguardo ai giovani professionisti, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e



l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, certificazione delle competenze acquisite, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli ingegneri e degli aspiranti ingegneri.

#### ART. 3

La fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri che durano in carica per il periodo stabilito conformemente a quanto previsto nello Statuto.

Per il primo Consiglio di Amministrazione in esecuzione di quanto deliberato in data 17 novembre 2008 sono stati designati i signori:

-Marangoni Mario nato a Rovereto (Trento) il 9 dicembre 1931;

-Tubino Marco nato a Genova il 21 marzo 1958;

-Dori Dimitri nato a Trento il 25 giugno 1971;

-Armani Antonio nato a Trento il 26 aprile 1961;

-Salizzoni Alberto nato a Trento il giorno 1 ottobre 1961.

Si precisa che tutte le cariche sono gratuite.

I nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento che ha durata quadriennale anche considerando l'eventuale regime prorogatio. Nella seduta di insediamento verrà eletto il Presidente al quale spetta la rappresentanza della Fondazione.

#### ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'ente fondatore;
- dagli altri beni materiali e immateriali.

In particolare costituiscono beni della Fondazione i beni mobili, immobili, il patrimonio culturale e tecnico che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art 3 dello Statuto.

- da introiti provenienti dai corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni

alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;

- dalle somme derivanti dai residui attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio nonché le rendite che ne derivino sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

L'Ordine fondatore versa e dota la Fondazione dell'importo di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) che viene versato mediante bonifico bancario di pari importo eseguito in data ventitre dicembre duemilaotto per il tramite della "Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa" con sede in Aldeno con addebito sul conto corrente n.000050353440 (zero zero zero zero cinque zero tre cinque tre quattro quattro zero) ed accredito sul conto corrente n.05/03/55205 (zero cinque barra zero tre barra cinque cinque due zero cinque) presso la stessa banca con valuta in data 24 (ventiquattro) dicembre 2008 (duemilaotto), facendo ad essa donazione. Dichiaro espressamente l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento come sopra rappresentato che la donazione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita. Ottenuto il riconoscimento giuridico la Fondazione entrerà nel possesso e nel godimento di detta somma. Tale somma sarà destinata formalmente a patrimonio mediante iscrizione in un apposito capitolo del bilancio.

#### ART. 5

Il Presidente è espressamente autorizzato a compiere tutte le attività necessarie ed utili per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della presente Fondazione, comprese quelle di apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche richieste nelle competenti sedi al fine di concedere il riconoscimento.

#### ART. 6

Le spese e tasse del presente atto e quelle relative al riconoscimento sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia comprese quelle previste dall'art.3 D.Lgs.31/10/1990 n.346 s.m.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da

me letto, unitamente all'allegato statuto, presenti i testimoni al Comparsante il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e sottoscrive con i testimoni e con me Notaio alle ore sedici e minuti cinque.

Scritto da me Notaio e dattiloscritto in gran parte da persona di mia fiducia in sei facciate e fin qui della settimana di due fogli.

F.ti: Alberto Salizzoni

Marica Vuerich

Simoni Francesca

F.to: Franca Chiappani Notaio

(L.S.)



## STATUTO

Art. 1) A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Trento denominata "Fondazione Luigi Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento" (di seguito denominata più brevemente Fondazione).


Art. 2) La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, attualmente in Trento piazza Santa Maria Maggiore n.23 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. La Fondazione persegue le seguenti finalità nell'ambito del territorio della Provincia di Trento: la valorizzazione e la tutela e il sostegno della figura professionale dell'ingegnere e della sua attività nel campo dell'ingegneria civile e ambientale, dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione con particolare riguardo ai giovani professionisti, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, certificazione delle competenze acquisite, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli ingegneri e degli aspiranti ingegneri. A tal fine potrà:

1) promuovere, istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni o in partenariato;

2) partecipare a bandi e progetti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che prevedano il finanziamento anche parziale di iniziative volte alla formazione o all'aggiornamento tecnico-scientifico, anche avvalendosi di consulenti esterni;

3) promuovere, realizzare e sovvenzionare attività culturali, manifestazioni, convegni e riunioni, seminari di studio nazionali e internazionali nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari al fine di valorizzare la funzione sociale degli ingegneri e migliorarne la prepa-



razione;

4) organizzare "stage", tirocini, scuole estive e forme alternative di tirocinio nelle materie scientifiche e tecniche, in collaborazione o presso, associazioni di categoria, università, enti e società, sia nazionali sia internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;

5) promuovere le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, con particolare riguardo alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento;

6) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche ed economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;

7) sostenere l'attività di enti e associazioni, inclusi gli altri Ordini degli Ingegneri ed analoghe istituzioni che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, previo rilievo documentato dell'attività da essi svolta e verifica dei programmi scientifici culturali che tali enti e associazioni si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;

8) promuovere e anche realizzare iniziative editoriali avvalendosi di tutti i supporti (scritti, magnetici, audiovisivi ecc.) offerti dalla tecnologia del momento, riservandosi o meno i diritti di copyright, con l'esclusione di giornali quotidiani;

9) promuovere e realizzare iniziative e ricerche volte al monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali;

10) promuovere e realizzare studi e ricerche volti alla ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni professionali nel campo tecnico, economico, giuridico e tributario;

11) provvedere alla tutela, alla conservazione ed

eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria, per gli istituti di ricerca universitaria e per altri enti pubblici e privati;

12) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca, di un'emeroteca e di banche dati in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente sia con sistemi di accesso informatici consentiti da reti nazionali ed internazionali;

13) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

14) sviluppare una piattaforma e-learning per favorire la formazione a distanza, anche in collaborazione o partenariato con altri enti, ordini o università.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire e cedere immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi derivanti dalla propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna per tali fini. La Fondazione sottopone annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento il programma delle attività e il progetto di bilancio.

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

-dai beni conferiti dall'Ente fondatore (Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento) come risulta dall'atto costitutivo;

-dai beni materiali e immateriali. In particolare costituiscono beni della Fondazione i beni mobili e immobili e il patrimonio culturale e tecnico che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi

versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art 3 del presente Statuto.

-da introiti provenienti dai corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;

-dalle somme derivanti dai residui attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio nonché le rendite che ne derivino sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie. La stima dei conferimenti avviene qualora ne ricorrano le condizioni a norma dell'art.2343 C.C. e nel rispetto delle altre norme applicabili.

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

-proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art 3 del presente Statuto;

-proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4 del presente Statuto;

-ogni eventuale contributo anche periodico ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

-da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, provinciali, nazionali ed internazionali, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;

-dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

-da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o altri organismi istituzionali;

-dai contributi annuali derivanti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, conseguenti all'approvazione del programma delle attività e del progetto di Bilancio.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione economico-patrimoniale della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità eco-



omica del patrimonio.

rt. 6) Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate al Consiglio di Amministrazione.

rt. 7) Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei Conti nonché il Vice Presidente se nominato.

rt. 8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, composto da 5 (cinque) membri di cui almeno 3 (tre) scelti tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, ed i restanti tra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento esperti nelle attività di cui all'art 3 del presente Statuto o tra esponenti delle istituzioni e del mondo accademico. Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere rappresentato da un iscritto alla sezione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, che ha durata triennale, anche considerando l'eventuale prorogatio. In caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione coincidente con l'eventuale periodo di prorogatio del Consiglio dell'Ordine il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, elegge al suo interno le cariche di Presidente e Segretario-Tesoriere.

rt. 9) Ogni carica relativa agli organi di cui all'art 7 del presente Statuto è gratuita e ai componenti spetta unicamente il solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'eser-



cizio delle funzioni assegnate.

Art. 10) La Fondazione può avvalersi di un Comitato tecnico scientifico. Il Comitato tecnico scientifico sarà composto da un Responsabile, individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, e da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si siano distinti nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto. Il Comitato sarà coordinato dal Responsabile ed esplicherà tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I componenti del Comitato tecnico scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate, e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di Responsabili di Progetto; lo stesso Consiglio provvederà alla loro nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne l'eventuale compenso. I Responsabili di Progetto eventualmente nominati avranno la funzione di curare i progetti a loro affidati dal Consiglio di Amministrazione assumendo la responsabilità della loro puntuale e corretta esecuzione, di gestione delle attività previste e di coordinamento degli operatori del processo, avranno la responsabilità di predisposizione del preventivo e del rendiconto consuntivo. Collaboreranno alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di uno o più dipendenti; lo stesso Consiglio provvederà poi alla nomina, a stabilirne la natura contrattuale ed a fissarne i relativi compensi. Tali figure avranno funzione di gestione delle attività della Fondazione così come individuate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato tecnico scientifico, se nominato, la responsabilità di predisposizione del preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaboreranno alla preparazione dei pro-

grammi di attività della Fondazione e ne cureranno la realizzazione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione e ne sono responsabili della loro puntuale e corretta esecuzione. Potranno inoltre essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti tributari e contributivi. Il personale coordinerà gli uffici della Fondazione, affiancherà le attività di tutti i comitati, dei Responsabili di Progetto se nominati, degli eventuali altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 13) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) sceglie, tra i propri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Segretario-tesoriere;
- b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo;
- c) approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione e delle iniziative svolte;
- d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- e) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) stabilisce i programmi della Fondazione;
- h) nomina i componenti del Comitato tecnico scientifico;
- i) delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- j) ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare



procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione sarà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente, la sua funzione sarà svolta dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano fra i presenti. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra presenti.

Art. 14) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi. Nel caso che almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione, ne facciano espressa e motivata richiesta sarà convocata la riunione straordinaria. Tutte le riunioni sono convocate con comunicazione contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 16) Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, se nominato il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente;



tali verbali saranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 17) I Revisori dei Conti della Fondazione sono un membro effettivo ed un membro supplente entrambi iscritti all'Albo dei Revisori. Il membro effettivo ed il membro supplente sono designati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento. I Revisori dei Conti rimangono in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio di cui all'art 8 del presente Statuto. Il Revisore può essere confermato nella carica per non più di due mandati consecutivi. Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e senza rilievo ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute. Le relazioni del Revisore dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente. Annualmente il Revisore dei Conti riferirà, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, sui controlli effettuati mediante relazione scritta. Al Revisore dei Conti spetta il compenso previsto dalle vigenti tariffe professionali per l'esercizio delle funzioni loro assegnate nonché una retribuzione elargita nella forma di gettone di presenza la cui entità sarà decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente o con delibera di scioglimento votata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento. I beni residuati della Fondazione saranno liquidati e devoluti ad enti con fini analoghi a quelli della Fondazione o destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo la determinazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trento. Addivenendosi, per



qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento nomina per tale scopo un liquidatore.

Art. 19) Per tutto quanto non disposto dallo Statuto, si fa riferimento alla disciplina prevista dal Codice Civile in materia di persone giuridiche private.

F.ti: Alberto Salizzoni

Marica Vuerich

Simoni Francesca

F.to: Franca Chiappani Notaio

(L.S.)



Registrato a Trento  
il 6 febbraio 2009  
al n.1508 serie 1T  
con Euro 213,00.

Copia conforme all'originale che si rila-  
scia in carta esraplice per usi fiscali.  
Consta di N° quindici fasciate  
Trento, sedici aprile duemilavove



*FC* *AP* *NO*